



**Università
di Genova**

SCUOLA DI
SCIENZE SOCIALI

DIGI DIPARTIMENTO
DI GIURISPRUDENZA

Convegno

***Rischio, modernità e diritto.
Prospettive della penalità nella società contemporanea.***

Genova – Venerdì 8 maggio 2026

Call for abstract

Presentazione dell'evento

Venerdì 8 maggio 2026, presso l'Università degli Studi di Genova, si svolgerà il Convegno "Rischio, modernità e diritto. Prospettive della penalità nella società contemporanea", che ha ricevuto il patrocinio dell'Associazione Italiana dei professori di Diritto Penale. L'obiettivo della giornata di studi è quello di approfondire in maniera trasversale i molteplici e variegati aspetti del c.d. diritto penale del rischio. La tematica è ormai assurta a vero e proprio *topos* nella riflessione penalistica contemporanea: del resto, "se la società si caratterizza sempre più per il rischio, il diritto penale - che della società costituisce immediato riflesso - non può che connotarsi per lo stesso carattere".

All'evento prenderanno parte, in veste di *keynote speakers* e moderatori:

- il professor Roberto Bartoli (Ordinario di diritto penale, Università di Firenze).
- il professor Federico Consulich (Ordinario di diritto penale, Università di Torino);
- il professor Vincenzo Militello (Ordinario di diritto penale, Università di Palermo);
- il professor Vincenzo Mongillo (Ordinario di diritto penale, Università di Roma Unitelma Sapienza);
- la professoressa Chiara Perini (Ordinario di diritto penale, Università dell'Insubria);

Il convegno sarà articolato in quattro sessioni, in ciascuna delle quali la relazione del *keynote speaker* verrà seguita dagli interventi degli studiosi selezionati, che avranno così modo di confrontarsi con alcuni tra i massimi esperti della materia.

Le proposte di *abstract* possono avere a oggetto tematiche riconducibili ad una delle seguenti macroaree tematiche:

RISCHIO NELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE

Nel contesto del moderno diritto penale dell'economia la dimensione del rischio assume una rinnovata centralità. Da un lato, tale concetto richiama l'oramai risalente affermazione di un modello di illecito penale incentrato su di una marcata anticipazione della tutela, nel contesto della quale il riferimento a interessi sovraindividuali – il patrimonio di soci e creditori, la fiducia dei risparmiatori, il regolare andamento del mercato e così via – impone e ad un tempo giustifica l'arretramento della soglia di rilevanza penale del fatto. Dall'altro, emerge in modo sempre più forte l'esigenza di attribuire un'efficacia (se non del tutto obliterante, quantomeno) contenitiva della responsabilità penale al profilo del rischio economico che il singolo operatore del mercato è chiamato a sostenere, il quale può degenerare in situazioni fattuali di crisi – d'impresa, di liquidità, di gestione – che impongono un'attenta considerazione del perimetro di intervento dello *ius terribile*. Nella ricerca di un equilibrio tra queste due opposte istanze che animano la dimensione ancipite del rischio giocano un ruolo centrale i principi di offensività e di proporzionalità della risposta sanzionatoria, canoni sempre più fondamentali nell'orientare sia le scelte legislative che quelle interpretative.

RISCHIO NELL'ATTIVITÀ SANITARIA E NEL SETTORE ALIMENTARE

Nel settore sanitario il rischio viene percepito innanzitutto come rischio-responsabilità per gli operatori professionali. In questo senso, occorre ricordare come la sicurezza delle cure per il paziente, obiettivo primario in qualsiasi società, costituisca un nervo scoperto della sanità, sia a livello statale, sia a livello regionale. Ciò in quanto i tagli finanziari in questo settore, sempre più elevati negli ultimi decenni, hanno determinato una penuria di risorse materiali e umane, che ha inciso notevolmente sull'efficacia delle cure. La situazione è poi drammaticamente peggiorata con la pandemia da Covid-19. Il sanitario, garante della salute del paziente, ha un obbligo di protezione, la cui inosservanza può determinare l'evento infausto del paziente stesso. Tuttavia, molte volte l'errore o la violazione del sanitario non è altro che l'ultimo anello di una catena causale, la "pistola fumante" indotta dalle carenze e disfunzioni organizzativo-gestionali a monte, imputabili ad altri garanti, ovvero i dirigenti che gestiscono la struttura sanitaria semplice o complessa, e ancora più in alto i dirigenti regionali del servizio sanitario. Il legislatore penale, a partire dal Covid, ha cercato di preservare i sanitari da una responsabilità penale sostanzialmente oggettiva attraverso reiterati provvedimenti legislativi di natura temporanea, i c.d. scudi penali, volti a escludere la punibilità dei sanitari per gli eventi infausti causati in determinate condizioni/circostanze, quali le suddette carenze sistemiche. La responsabilità penale in ambito sanitario, peraltro, necessita un intervento organico di carattere generale e sistemico, come proposto dalla Commissione Ippolito, che consentirebbe di restituire serenità agli operatori e una maggiore sicurezza delle cure, fermo restando l'imprescindibile bisogno, a monte, di una manovra finanziaria volta a migliorare l'organizzazione e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale.

Guardando invece al settore alimentare, il rischio, e la conseguente esigenza di sicurezza, ha acquisito una disciplina organica e totale, lungo tutta la filiera - dai campi agricoli alla tavola (*from farm to fork*) -, a partire dal Reg. CE n. 178 del 2002 (c.d. Legge alimentare generale-*General Food Law*). La normativa euro-unitaria da allora si è sviluppata esclusivamente sul piano preventivo mediante l'imposizione di obblighi, divieti e *standard* di vario tipo, demandando agli Stati membri la disciplina repressiva. In Italia, quest'ultima si dipana su tre livelli, uno amministrativo e due penali. Quelli penali consistono nella tutela contro le frodi sanitarie lievi, ossia nei confronti dell'integrità, genuinità e igiene degli alimenti, garantita da contravvenzioni di legislazione speciale; e nella tutela contro le frodi sanitarie gravi, diretta alla salute pubblica, rinvenibile tra i delitti contro l'incolumità pubblica del codice penale.

Entrambi i piani presentano criticità: il primo, in particolare (ma non solo) sotto il profilo dell'effettività (le contravvenzioni alimentari sono facilmente estinguibili per oblazione, sospensione condizionale, prescrizione); il secondo sotto il profilo dell'accertamento, soprattutto della causazione del pericolo.

RISCHIO IN AMBITO LAVORATIVO

In ambito lavorativo, la gestione del rischio e della sicurezza viene attuata, principalmente, per mezzo della responsabilizzazione di alcuni soggetti – i c.d. garanti – e della predisposizione di un ampio apparato di disposizioni cautelari, principalmente volte a minimizzare gli ingenti pericoli incombenti sui lavoratori, anelli deboli della catena produttiva e, dunque, creditori di sicurezza. In un tale contesto, si assiste ad una dilatazione dell'ambito operativo dello *ius terribile*: l'introduzione di un vasto novero di reati *ad hoc* è accompagnata dalla non infrequente tendenza giurisprudenziale alla flessibilizzazione delle tradizionali categorie penalistiche nel contesto dei delitti penali di evento (su tutte, causalità e colpa). Il che, se da un lato risponde alla necessità di dare soddisfazione a intuibili esigenze di "giustizia sociale", dall'altro pone evidenti problemi sul versante del rispetto dei fondamentali principi di garanzia previsti dalla nostra Costituzione.

RISCHIO AMBIENTALE

Nella moderna società del rischio, la relazione tra uomo e ambiente risulta particolarmente complessa: come è infatti noto, la crescita industriale ha avuto un impatto notevole sul consumo di risorse naturali, accrescendo l'inquinamento e la produzione di rifiuti, con conseguenze spesso nefaste per uomo e ambiente. Al contempo, il progresso scientifico e tecnologico ha favorito l'elaborazione di via via più raffinati modelli di prevenzione e/o contenimento dei rischi derivanti dal possibile verificarsi di fenomeni naturali (come terremoti, valanghe, alluvioni, frane) potenzialmente capaci di produrre gravi danni alla popolazione ed all'economia di un certo territorio.

Per le ragioni richiamate poc'anzi, la tutela dell'ambiente è divenuta un'esigenza particolarmente avvertita, non solo a livello interno. Ciò ha condotto alla predisposizione di una normativa multilivello, integrata da fonti internazionali, europee e nazionali. In particolare, in ambito penalistico, l'architettura del sistema è oggi rappresentata dai delitti contro l'ambiente previsti dal Titolo VI bis del codice penale (introdotto dalla L. 22 maggio 2015, n. 68), che – in un'ottica di implementazione e completamento dell'arsenale punitivo – si affiancano alle tradizionali fattispecie delittuose di evento e ai reati contro l'incolumità pubblica.

Le disposizioni incriminatrici rispondono, principalmente, a tre modelli quali l'esercizio di attività pericolosa in mancanza o in difformità dalla dovuta autorizzazione amministrativa, il superamento di valori-soglia fissati dalla legge o dalla Pubblica Amministrazione e la mancata collaborazione con le autorità di controllo. In linea generale tali fattispecie ricalcano lo schema del reato di pericolo astratto (laddove la condotta tipica è di per sé punita in quanto rientrante in una certa tipologia di azioni valutata come pericolosa sulla base di leggi scientifiche o massime d'esperienza, a prescindere dalle concrete probabilità di danno presentate dalla singola condotta) o dell'illecito formale di rischio (ove la condotta tipica è di per sé punita in quanto presunta dal legislatore come rischiosa in base a generalizzazioni che prescindono sia dalla concreta pericolosità delle condotte sia da una pericolosità astratta ma corroborata da dati scientifici od esperienziali). Costituisce poi elemento di peculiarità del diritto penale ambientale la funzione ripristinatoria non solo sul piano naturalistico, ma anche in senso 'economico' e di collaborazione giudiziaria.

Indicazioni operative e *timeline*

- La *call* è rivolta a giovani studiosi in materie penalistiche: dottorandi e dottori di ricerca, assegnisti, contrattisti di ricerca, borsisti e ricercatori.
- Gli interessati possono presentare una proposta di intervento relativa ad una delle quattro aree tematiche indicate nel presente documento.
- Gli abstract, redatti in lingua italiana o inglese, non devono superare in ampiezza le **5000 battute**, spazi inclusi, e non devono contenere note a piè pagina e indicazioni bibliografiche.
- La proposta, in formato PDF, deve essere strutturata come segue:
 - Nominativo
 - Qualifica accademica e Università di afferenza
 - Indirizzo di posta elettronica
 - Area tematica prescelta
 - Titolo proposta intervento (font: Garamond 14)
 - Testo *abstract* (font: Garamond 12, interlinea singola, senza rientri)
- Le proposte di intervento, unitamente a un *curriculum vitae*, devono essere inviate entro e non oltre il termine del **9 febbraio 2026** all'indirizzo di posta elettronica **dipartimentopenalegenova@gmail.com**.
- L'esito della selezione verrà comunicato via e-mail ai proponenti entro il 1° marzo 2026; ulteriori dettagli logistico-organizzativi verranno forniti in seguito.
- All'esito del convegno è prevista la pubblicazione degli atti in un fascicolo dedicato della Rivista scientifica *Sistema penale*.
- Le spese di viaggio e alloggio sono a esclusivo carico dei partecipanti.

L'evento ha ricevuto il patrocinio dell'Associazione Italiana dei Professori di Diritto Penale ed è inserito nell'ambito del Corso di Dottorato in Diritto (*curriculum pubblicistico*) e del Corso di Dottorato Security, *Risk and Vulnerability* (*curriculum Security and law*) dell'Università degli Studi di Genova.

Coordinamento scientifico e organizzativo:
Annamaria Peccioli-Antonella Madeo-Emmanuele Penco-Gabriele Pontepino
Per informazioni scrivere a: **dipartimentopenalegenova@gmail.com**.